



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Procedura aperta - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, RICERCHE E SVILUPPO METODOLOGICO PER L'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere" – RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO 1

Si chiede di confermare che, ai sensi del requisito 7.3 a) del Disciplinare di gara, i servizi di valutazione di programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, essendo programmi complessi che prevedono tra le altre cose anche la valutazione del tema delle pari opportunità, siano considerati analoghi.

Risposta a quesito 1

In riferimento al requisito previsto dal par. 7.3 a) del Disciplinare di gara, si precisa che i servizi di valutazione di programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei sono considerati "servizio/fornitura analogo".

QUESITO 2

- a) Con riferimento al requisito di cui al punto a) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di, negli ultimi tre anni il concorrente deve avere gestito progetti complessi (per un importo non inferiore al 25% dell'importo a base d'asta) in tema di pari opportunità e valutazione, comprendendo entrambe le tematiche indicate, oppure è sufficiente la referenza in una sola delle due tematiche indicate?
- b) Inoltre, in caso di RTI, il requisito dovrà essere posseduto dal RTI nel suo insieme o da ognuno dei componenti del RTI?

Risposta a quesito 2

- a) Con riguardo al par. 7.3 a) del disciplinare di gara, il requisito richiesto può essere riferito alla tematica delle pari opportunità o alle tematiche della valutazione, oppure ad entrambe le tematiche.
- b) Come previsto dal par. 5 del disciplinare di gara "il soddisfacimento del requisito attinente al volume di attività/servizi analoghi pregressi di cui al paragrafo 7.3 (capacità tecnica e professionale) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso", fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) nella parte in cui è riportato che "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

QUESITO 3

- a) Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale (Par. 7.3 del Disciplinare di gara) si chiede in caso di partecipazione in RTI come si debbano intendere soddisfatti i requisiti di cui ai punti 7.3 Lett. a e 7.3 Lett. b, ovvero come possono essere distribuiti tra mandataria e mandanti.
- b) Si chiede altresì conferma che i progetti complessi di cui ai sopracitati punti, possano non necessariamente contenere entrambe le tematiche di "particolare riferimento" ovvero possano contenere temi di pari opportunità e/o valutazione e attività di assistenza tecnica e/o animazione territoriale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Risposta a quesito 3

- a) Come disciplinato nel par. 5 del Disciplinare di gara, il soddisfacimento del requisito attinente al volume di attività/servizi analoghi pregressi di cui al paragrafo 7.3 (capacità tecnica e professionale) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) nella parte in cui è riportato che "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".
- b) Con riguardo al par. 7.3 a) e 7.3 b) del disciplinare di gara, si conferma che il requisito richiesto può essere riferito alla tematica delle pari opportunità o alle tematiche della valutazione, oppure ad entrambe le tematiche.

QUESITO 4

In relazione ai requisiti di Capacità Tecnica professionale, si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7.3 Lett. b del Disciplinare di gara vada inteso come "assistenza tecnica relativa all'attuazione di interventi finanziati con i fondi comunitari".

Risposta a quesito 4

In relazione ai requisiti di Capacità Tecnica professionale, si precisa che il requisito di cui al punto 7.3 Lett. b è inteso come assistenza tecnica resa nell'ambito delle diverse fasi (a titolo non esaustivo: attuazione, controllo, monitoraggio) dei programmi, progetti e servizi finanziati con fondi comunitari.

QUESITO 5

Richiesta di un chiarimento rispetto ai profili richiesti. Nello specifico con riferimento al profilo di Middle Expert Statistico: si chiede se il diploma di laurea magistrale ovvero specialistica debba essere in Statistica, oppure sia sufficiente dimostrare di avere un diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ed evidenziare, attraverso il curriculum, il possesso delle competenze richieste.

Risposta a quesito 5

In riferimento al profilo di Middle Expert Statistico, il possesso del requisito verrà valutato in base all'esperienza maturata in ambito statistico e, pertanto, ferma restando l'obbligatorietà della laurea, non è necessario che il titolo di laurea (magistrale o specialistica) sia in Statistica.

QUESITO 6

In riferimento alla capacità tecnica richiesta è possibile inserire anche servizi in corso? indicando ovviamente la quota parte fatturata nel triennio richiesto.

Risposta a quesito 6

In riferimento alla capacità tecnica richiesta, si precisa che non è preclusa la possibilità di considerare anche servizi già eseguiti nell'ambito di rapporti contrattuali non ancora pervenuti a conclusione. Resta tuttavia onere del concorrente verificare che anche tali servizi possano essere tempestivamente comprovati secondo quanto previsto nello stesso paragrafo 7.3 del Disciplinare.

QUESITO 7

Supponiamo che la Società 1 e la Società 2 soddisfano al 100% il requisito di fatturato medio globale. Di contro, per quanto riguarda il fatturato specifico, viene soddisfatto nella quota richiesta dalla Società 1. La



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Società 1 può essere mandataria possedendo il fatturato globale in misura minore (comunque soddisfacendo il requisito) ma avendo maggior fatturato specifico?

Risposta a quesito 7

Con riferimento al quesito posto, si precisa che, come previsto dal par. 5 del disciplinare di gara – e in linea con quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) -, “il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2 (capacità economica e finanziaria) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso, fermo rimanendo che l’Operatore indicato quale mandataria dovrà possedere detto requisito in misura maggioritaria”. Pertanto, qualora fosse indicata come mandataria la società che possiede il fatturato globale (definito nel punto 7.2 del disciplinare di gara) in misura minoritaria - pur avendo un fatturato “specifico” maggiore - il raggruppamento non rispetterebbe le condizioni stabilite nel sopra menzionato paragrafo 5 del Disciplinare.

QUESITO 8

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara lettere a) b), si prega di:

- a) voler confermare che per ultimo triennio si intende il triennio antecedente alla pubblicazione della gara ossia il periodo dal 28/12/2018 al 28/12/2021;
- b) voler confermare che il predetto requisito in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo di impresa, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
- c) Si chiede, inoltre, se può essere speso un unico servizio per soddisfare entrambi i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti a) e b) del paragrafo 7.3 del Disciplinare o se il requisito richiesto deve essere interpretato nel senso che l’operatore economico deve aver realizzato almeno due servizi, uno per la lettera a) e un altro per la lettera b)?

Risposta a quesito 8

In riferimento ai tre quesiti proposti, si chiarisce quanto segue:

- a) In base a quanto stabilito dal par. 7.3 del Disciplinare di gara si conferma che con la dicitura “ultimo triennio” si intendono gli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del bando sulla GUUE, avvenuta in data 28/12/2021.
- b) Come disciplinato nel par. 5 del Disciplinare di gara, il soddisfacimento del requisito attinente al volume di attività/servizi analoghi pregressi di cui al paragrafo 7.3 (capacità tecnica e professionale) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) nella parte in cui è riportato che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”;
- c) In base a quanto previsto nel disciplinare - par. 7.3, il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio due tipologie di servizi: uno le cui caratteristiche sono elencate nel paragrafo 7.3 a) e un altro le cui caratteristiche sono elencate nel paragrafo 7.3 b).

QUESITO 9

Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla gara, cosa si intende per “Operatore economico”? Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti quali le Università, le Fondazioni e gli Enti equiparabili?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Risposta a quesito 9

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per operatore economico si intende "una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica [...] che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi".

Secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, tale definizione ricomprende i soggetti dotati di un adeguato grado di autonomia organizzativa, contabile e dispositiva tale da supportare un'autonoma offerta di prestazioni, indipendentemente dalla forma giuridica. Pertanto, ferme le valutazioni caso per caso e fermi i requisiti di partecipazione, le Università, le Fondazioni e gli Enti equiparabili sono in linea di principio ammessi a partecipare alla gara.